

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2471

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, TESTA ENRICO, FILIPPINI ROSA, RUTELLI,
RUSSO FRANCO, CEDERNA, PROCACCI, SERAFINI MASSIMO,
VESCE, ANDREIS, LEVI BALDINI, AGLIETTA, DONATI, BASSI
MONTANARI, TIEZZI, CONTI**

Presentata l'11 marzo 1988

Norme per la tutela delle aree gestite
dalle associazioni naturalistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni alcune associazioni naturaliste tra le maggiori che operano in campo nazionale (ma anche alcune minori) hanno acquistato o assunto in gestione, con modalità varie, diverse aree di elevata importanza naturalistica allo scopo di tutelarvi l'ambiente e le sue componenti soprattutto faunistiche. Si tratta per lo più di zone di modesta superficie ma non per questo di scarsa importanza.

Spesso però esse sono aperte alla caccia e, a volte, non è facile ottenervi il divieto di esercizio venatorio da parte degli organi competenti a livello regionale o provinciale.

L'articolo 1 della nostra proposta di legge pone rimedio a questo stato di cose vietando la caccia in queste aree, analogamente a quelle protette dallo Stato e

dalle regioni ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con l'unica condizione che i confini vengano tabellati a cura dell'associazione.

Altro problema è poi quello dell'accesso incontrollato. Spesso curiosi, gitanti ed a volte anche vandali penetrano fino negli angoli più delicati senza che vi sia alcun mezzo legale per ostacolarli, con danni alla fauna a volte assai rilevanti, in particolare durante la delicata fase della riproduzione.

L'articolo 2 consente alle associazioni di controllare l'accesso nelle aree da esse gestite, interdendolo e regolamentandolo in modo da evitare danni, nel rispetto tuttavia di eventuali diritti di terzi.

L'articolo 3 infine disciplina le sanzioni da applicare nel caso di infrazioni alla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nelle aree di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo ad associazioni aventi come finalità, ai sensi dei loro statuti, la tutela della natura, sono vietate la caccia o altre forme di uccisione e cattura di animali selvatici. Lungo i confini di tali aree devono essere apposte, a cura delle associazioni interessate, apposite tabelle riportanti il divieto.

ART. 2.

1. Nelle aree di cui all'articolo 1, le associazioni che le gestiscono possono interdire o regolamentare l'accesso, al fine di evitare danni all'ambiente, alla fauna ed alla flora, compatibilmente con eventuali diritti di terzi, apponendo a tal fine tabelle esplicative.

ART. 3.

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con le pene previste dagli articoli 624 e 625 del codice penale.